



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione Dirigenziale	
N. 39/ 27	di data 08/06/21

Oggetto: AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE. REVOCA TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PARTE STRAORDINARIA VINCOLATI ALLA REALIZZAZIONE DEL CHIOSCO PERMANENTE IN LOCALITÀ PRAMARQUART PER L'IMPORTO DI EURO 31.504,48 ASSEGNATI CON DETERMINAZIONE N. 35 DI DATA 6 DICEMBRE 2016

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con propria determinazione n. 35 di data 6 dicembre 2016 veniva impegnato a titolo di trasferimento di capitale all'Azienda Forestale per realizzare un chiosco permanente in località Pramarquart l'importo di Euro 32.500 a seguito dell'ordine del giorno collegato al bilancio 2016 adottato con deliberazione consiliare n. 137 di data 21.12.2015 avente ad oggetto "realizzazione chiosco permanente in località Pramarquart" con il quale il Consiglio comunale impegnava il Sindaco e la Giunta comunale alla realizzazione dello stesso;

premesse inoltre che la progettazione e la successiva realizzazione dell'opera sono state affidate all'Azienda forestale che ha sinora condotto l'istruttoria preliminare, volta in particolare a verificare la fattibilità dell'intervento alla luce dei vincoli urbanistici dell'area in questione che nel patrimonio del Comune è classificata come bene avente destinazione verde pubblico;

rilevato che con nota d.d. 5.2.2019 l'Azienda ha trasmesso apposita dettagliata relazione circa lo stato di avanzamento dell'istruttoria, evidenziando alcune criticità che rendono problematico l'intervento;

accertato che l'Azienda ha effettuato la perizia geologica, ambientale e sismica e geotecnica che attesta la fattibilità dell'intervento. Tuttavia, attraverso un primo confronto con il Servizio Attività edilizia del Comune, l'Azienda ha verificato che l'area interessata è in zona rientrante tra le "Aree con penalità elevate" ai sensi della Legge provinciale 27 maggio 2008 n. 5 (approvazione del nuovo p.u.p.), il che comporta che non possa essere presentata presso il Comune alcuna domanda di parere di conformità, sia secondo l'iter normale sia in deroga al P.R.G., senza la preventiva autorizzazione della P.A.T. (APRIE) subordinatamente ad apposito studio di compatibilità;

considerato che è stato quindi accertato dall'Azienda presso il Servizio Urbanistica della PAT che la tettoia non rientra nelle opere e infrastrutture di rilevanza pubblica né nelle opere di attività edilizia libera, come definite dalla normativa vigente, e, indipendentemente da ciò, non può essere realizzata visto il divieto previsto dall'art. 15 comma 2 della L. P. 5/2008 citata che afferma che nelle aree con penalità elevate è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia;

preso atto che nel 2019 è stato presentato l'ordine del giorno n. 5.921/2019 avente ad

pagina 1/3

oggetto "Si realizzi il chiosco in località Pramarquart" che è stato discusso nella seduta dell'11 settembre 2019. Il citato ordine del giorno, a seguito dei vincoli normativi che impediscono la realizzazione del manufatto, è stato ritirato e inoltre nella citata seduta consiliare viene dato atto che la Circostrizione di Povo aveva espresso comunque la sua contrarietà alla realizzazione del progetto di cui trattasi;

rilevato da ultimo che in data 9 dicembre 2020 l'Azienda Forestale ha trasmesso una nota con la quale ricorda nuovamente all'Amministrazione comunale gli oggettivi impedimenti alla costruzione della tettoia in argomento evidenziando che, ad oggi, le sole spese anticipate ammontano ad Euro 995,52 e sono riferibili alla "perizia geologica-geotecnica e dispersione delle acque di ruscellamento";

considerato infine che nella seduta del 3 maggio 2021 la Giunta ha deciso per la revoca dell'assegnazione dei fondi limitatamente all'importo non ancora utilizzato stante l'impossibilità oggettiva di procedere alla costruzione del manufatto ed ammontante ad Euro 31.504,48;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il testo coordinato dello statuto dell'Azienda, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 9 dicembre 2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15 dicembre 2003;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

pagina 2/3

visto il Decreto sindacale n. 82 del 30 dicembre 2020 prot. n. 306114 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di rideterminare l'assegnazione di fondi all'Azienda Forestale per la realizzazione di interventi di parte straordinaria vincolati alla realizzazione del chiosco permanente in località Pramarquart nell'importo di Euro 995,52 e revocare l'assegnazione per l'importo di Euro 31.504,48 di cui alla propria determinazione n. 35 di data 6 dicembre 2016 (cap. 7144 opera 465716 impegno 10781);
2. di liquidare l'importo di Euro 995,52 all'Azienda forestale che ha sostenuto per l'affidamento dell'incarico ad un professionista della redazione della relazione geologica - geotecnica e dispersione delle acque di ruscellamento ai fini della riqualificazione dell'area ricreativa denominata Pramarquart ubicata sulla p.f. 2033/5 in C.C. Povo tramite la realizzazione di una tettoia;
3. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31/12/2021.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
Katia Beatrici

Trento, addì 08/06/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione Dirigenziale

N. 39/ 27

di data 08/06/21

Oggetto: AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE. REVOCA TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PARTE STRAORDINARIA VINCOLATI ALLA REALIZZAZIONE DEL CHIOSCO PERMANENTE IN LOCALITÀ PRAMARQUART PER L'IMPORTO DI EURO 31.504,48 ASSEGNATI CON DETERMINAZIONE N. 35 DI DATA 6 DICEMBRE 2016

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	V	2021	09052.02.07144	U.2.02.01.09.999	3904		465716	- 31.504,48	960000"FPV - AVANZO ECONOMIC O	89389 (8702295)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 14 giugno 2021